

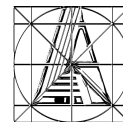
LICEO ARTISTICO STATALE "FELICE CASORATI"
con Sezione di Liceo Musicale

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 392755

Liceo Musicale: Viale Verdi 3/A – 28100 Novara tel. 0321 628944

Sezione staccata di Romagnano Sesia: Collegio Curioni tel. 0163 820847

c.f.: 80014030037 e-mail: liceoartistico.no@libero.it pec: nosl010001@pec.istruzione.it internet www.artisticocasorati.it



Prot. n. 1851/C7

Novara, 20.06.2014

Oggetto: bando per graduatorie docenti materie di indirizzo liceo coreutico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art.4;
- VISTO** il D.L. 13 maggio 2001, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l'art. 9;
- VISTO** il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131;
- VISTA** la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e in particolare l'art. 32;
- VISTO** il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" adottato con D.M. 10 settembre 2010, n. 249 con particolare riguardo all'art. 3 comma 4;
- VISTO** il Regolamento recante "Revisione dell'assetto, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge n.133 del 6 agosto 2008" che prevede l'Istituzione dei Licei Musicali e Coreutici - Sezione Coreutica;
- VISTA** la nota n. 5102 del 16.06.2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte che autorizza l'attivazione del Liceo Coreutico per il Liceo Artistico e Musicale Statale Felice Casorati;
- AVUTO RIGUARDO** che gli insegnamenti caratterizzanti il corso di studi del Liceo musicale e coreutico-Sezione coreutica previsti dal piano degli studi predisposto dal MIUR costituiscono nuovi insegnamenti non ricompresi nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento;
- TENUTO CONTO** della necessità di assicurare la buona qualità e il più alto livello possibile della qualità degli insegnamenti così come previsto dalla convenzione stipulata con l'Accademia Nazionale di Danza alla quale è affidato il compito di sovrintendere e di coordinare le attività didattiche dei Licei coreutici per quanto attiene alle discipline caratterizzanti il corso di studi;
- RITENUTO** di fare riferimento per la selezione del personale docente per gli insegnamenti che non sono individuati da classe di concorso specifica alla nota MPI – Direzione generale dell'Istruzione classica, scientifica e magistrale del 20 luglio 1995, n. 213;

DECRETA

di procedere al reclutamento del personale docente per le discipline coreutiche indicate nel presente bando.

Art. 1 – Graduatorie di Istituto

Per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16 e 2016-17 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti di

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”,

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica”,

“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”,

“Storia della danza”

“Storia della musica”

sono costituite specifiche graduatorie di Istituto per ognuno degli insegnamenti.

Le graduatorie sono costituite in unica fascia in quanto gli insegnamenti per i quali vengono costituite non sono compresi nelle vigenti Classi di abilitazione all’insegnamento.

Per la costituzione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui alla nota MPI 213/95 e le disposizioni generali relative alla formazione delle graduatorie per quanto compatibili.

Art. 2 – Titoli di accesso

Hanno titolo all’inclusione nelle graduatorie gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

Teoria e pratica musicale per la danza – Pianista accompagnatore:

Diploma di II° livello di maestro collaboratore per la danza o Diploma di II° livello ovvero Diploma decennale (vecchio ordinamento) di Pianoforte rilasciato dai Conservatori di Musica

Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica: Diploma accademico di II° livello (D.M. n.93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche - Danza classica rilasciato dall’Accademia Nazionale di Danza;

Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea: Diploma accademico di II° livello (D.M. n.93/ 2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche - Danza contemporanea rilasciato dall’Accademia Nazionale di Danza;

Storia della danza: Laurea in Musicologia e beni musicali (LM 45) o Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM 65) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza.

Storia della Musica: Laurea in Musicologia e beni musicali (LM 45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 purché congiunti a un diploma di conservatorio;

I titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea;
- b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2014 secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d’età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall’anno scolastico successivo;

- c. godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1962, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino nella posizione utile per il conferimento dei posti;
- e. per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del D.P.R.93/1996).

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono:

- a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b. essere in possesso, tranne che per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di istituto:

- a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo dell'inabilità o dell'interdizione;
- f. coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
- h. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 – Composizione delle graduatorie – Moduli domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

Le graduatorie sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno domanda utilizzando l'apposito modello A allegato al bando compilato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando (Tab. 1).

Art. 5 – Composizione delle Commissioni per la valutazione dei titoli

La Commissione per la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di "Teoria e pratica musicale per la danza – Pianista accompagnatore" è costituita con provvedimento del Dirigente scolastico ed è composta oltre che dal Dirigente medesimo, o suo delegato, che la presiede da due docenti di Pianoforte in servizio presso il Conservatorio di musica del territorio o presso l'Accademia Nazionale di Danza.

La Commissione per la valutazione dei titoli professionali e artistici per la formazione delle graduatorie di "Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della

danza classica”, “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea” è costituita con provvedimento del Dirigente scolastico ed è composta oltre che dal Dirigente medesimo, o suo delegato, che la presiede, da due docenti indicati dall’Accademia Nazionale di Danza; essa svolge i propri lavori presso la sede dell’Accademia Nazionale di Danza in Roma.

Alla valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di “Storia della Danza” e “Storia della Musica” provvede direttamente il Dirigente scolastico avvalendosi, se necessario, di una commissione all’uopo costituita e composta da docenti in servizio presso il conservatorio di musica del territorio o presso l’Accademia nazionale di danza.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande d’inclusione nelle graduatorie devono essere presentate, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato - Modello A, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente Bando facendole pervenire alla sede del Liceo prescelto fermo restando che i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.

Le domande di inclusione in graduatoria, complete degli allegati comprovanti il possesso dei titoli di cui ai punti A, B, C, D ed E della Tabella 1, dovranno essere spedite, in unico plico, mediante raccomandata A/R ovvero consegnate a mano al Liceo coreutico prescelto. E’ consentita la presentazione della documentazione e del curriculum artistico e professionale in formato digitale (CD). L’aspirante che, avendone titolo, intenda presentare istanza per più graduatorie avrà cura di indicarle barrando le apposite caselle predisposte sul modulo domanda.

Ciascun aspirante potrà presentare domanda, a pena di esclusione da tutte le graduatorie, in non più di tre licei coreutici.

Art. 7 – Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli

Nei moduli di domanda sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

E’ ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l’aspirante sia in possesso alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.

I candidati compilano il modulo di domanda (Modello A) corredato da dichiarazione sostitutiva attestante tutti i titoli posseduti per i quali si chiede la valutazione. In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.

Art. 8 – Esclusioni – Regolarizzazioni

Non è ammessa a valutazione la domanda:

- a. presentata oltre il termine indicato al precedente art. 6;
- b. priva della firma dell’aspirante;
- c. dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato dal precedente art. 2.

E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più di tre Licei coreutici, fatta salva la possibilità di presentare domanda negli anni scolastici successivi per l’inclusione nelle graduatorie costituite presso Licei coreutici di nuova istituzione.

Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

E’ escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma, l’aspirante che non fornisca i recapiti telefonici, informatici e postali presso i quali ricevere le comunicazioni.

E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

Art. 9 – Pubblicazione delle graduatorie – Reclami – Ricorsi

I dirigenti scolastici pubblicano in via provvisoria le graduatorie secondo le disposizioni e i termini di cui all'art. 5 comma 9 del Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, al Dirigente scolastico del Liceo presso il quale è stata presentata la domanda.

Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede il Liceo al quale viene prodotta la domanda.

Art. 10 – Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

Gli istituti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione utilizzando le procedure previste nell'art. 11 del D.M. 28 maggio 2009, n. 56 ma assicurando comunque che la comunicazione indichi:

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale e, per le supplenze temporanee, i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei per contattare la scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza in modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Art. 11 – Sanzioni

L'art. 8 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificando le conseguenti sanzioni nelle ipotesi di rinuncia ad una proposta di assunzione, mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione e abbandono del servizio.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Bando sarà pubblicato all'albo dell'Istituzione scolastica e sul sito internet della medesima. Tutti i modelli allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Arch. Salvatore Palvetti

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) Titoli di studio d'accesso

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equivalenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 6 più punti 0,20 per ogni voto superiore a 76/110; ulteriori punti 3 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode;

per i pianisti accompagnatori sono attribuiti:

- a) ulteriori punti 6 qualora l'aspirante, già in possesso del diploma di pianoforte di II° livello, abbia conseguito anche il diploma di II° livello di maestro collaboratore per la danza;
- b) ulteriori punti 3 qualora l'aspirante abbia conseguito il diploma di II° livello di maestro collaboratore per la danza con un diploma di I° livello di cui alla lettera B) punto 2.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statali o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (6 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto né dei successivi punti della tabella di valutazione.

I candidati in possesso di titolo straniero dovranno presentare, oltre alla copia della documentazione in lingua originale, anche copia di questa autenticata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana, conforme al testo straniero e la Dichiarazione di Valore relativa al titolo stesso; dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione di equivalenza, rilasciata dall'autorità competente, in base all'art. 5 della L. 148/2002.

B) Altri titoli di studio, abilitazioni

Per l'inserimento nella graduatoria di "Teoria e pratica musicale per la danza e Pianista accompagnatore" e "Storia della Musica" si valutano i seguenti altri titoli e abilitazioni fino a un massimo di 12 punti:

1. Diploma di II° livello o decennale vecchio ordinamento di: Pianoforte, Composizione, Direzione d'orchestra, Organo e composizione organistica, Percussioni, Jazz.
A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.
2. Abilitazione A077, A031, A032, Diploma di I° livello di cui al punto precedente o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.
A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

Per l'inserimento nella graduatoria di: "Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica", "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea" e "Storia della Danza" si valutano i seguenti altri titoli fino a un massimo di 12 punti.

3. Diploma accademico di II° livello (D.M. n.93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche; Diploma accademico di II° livello in Composizione ad indirizzo coreografia (D.M. n.92/2004); Diplomi di Perfezionamento Insegnanti, Solisti e Coreografi, rilasciati dall'Accademia Nazionale di Danza, diversi da quello utilizzato per l'accesso.
A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

4. Diploma di I° livello: Avviamento coreutico, Diploma di danzatore, Diploma in didattica della danza ad indirizzo pedagogico-educativo, Triennio della Scuola di danza classica, Triennio della Scuola di danza contemporanea o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.
A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

C) Altri titoli culturali e professionali

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi (fino ad un massimo di 22 punti):

1. Dottorato di ricerca/corso di formazione alla ricerca rilasciato dall' AFAM: al conseguimento del titolo punti 12.
Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
2. Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: punti 6.
Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
3. Master universitario/AFAM di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3.
4. Attestato di corso di perfezionamento post-universitario/AFAM, di durata almeno annuale con esame finale punti 1.
E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4.
5. Altre lauree: punti 2 ciascuna.

D) Titoli di servizio

1) Servizio specifico

per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente nei Licei coreutici statali o paritari, o presso l'Accademia Nazionale di Danza per i corsi ordinamentali:

per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).

Per il servizio prestato nel medesimo liceo per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è attribuito un ulteriore punteggio:

per ogni anno: punti 9

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1,5 (fino a un massimo di 9 punti) per ogni anno scolastico

2) Servizio non specifico

per il servizio d'insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento anche non curricolare ma, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole statali e paritarie;

b) le Accademie, i Conservatori, le Università;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,02 (fino a un massimo di punti 0,12 per ciascun anno scolastico).

E) Titoli artistici (fino ad un massimo di 66 punti)

1. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:

Attività professionale di accompagnamento per la danza presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”: Attività professionale in qualità di danzatore, eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.

2. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:

Attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sinfoniche: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”: Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet, ecc., svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

3. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”: primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri o orchestre sinfoniche di livello nazionale e internazionale da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”: primo, secondo o terzo premio in concorsi di danza nazionali o internazionali: da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 6.

4. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:

Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell'accompagnamento alla danza da punti 1 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”: Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

c) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Storia della musica” e “Storia della danza”:

Pubblicazioni a carattere scientifico e di ricerca negli ambiti teorici e storici della musica e della danza da punti 0,50 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 30.

5. a) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”;

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”: Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico: da punti 0,10 a punti 1, per ciascun titolo fino a un massimo di punti 6;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”: attività coreutiche di cui ai punti 1b e 2b, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria: da punti 0,05 a punti 0,50 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

6. Graduatorie per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”;

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica”; **“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”;** **“Storia della musica; “Storia della danza”:**

Altre attività musicali oppure coreutiche documentate presso scuole di danza comprese le attività di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, ecc.: da punti 0,10 a punti 1 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

Note al punto D)

TITOLI DI SERVIZIO

1) Il servizio valutabile é quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali é esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni e' computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane é definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, é valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana é valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative é valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 2, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3, per le altre graduatorie.

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile come servizio non specifico, di cui al punto 3 anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalle Specifiche Commissioni costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Bando.

Nota al punto E).

TITOLI ARTISTICI

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalle specifiche Commissioni costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Bando.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.